

COMUNE DI SPORMINORE

PROVINCIA DI TRENTO
P.zza Anaunia, 4 – C.A.P. 38010
c.f. 80009570229

**OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SPORMINORE.
DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. INDIVIDUAZIONE DITTE DA INVITARE.
CUP : G92I19000070003 - CIG : 8021766AB5**

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 49 DD. 21.08.2019

PREMESSO E RILEVATO CHE:

con delibera di Giunta comunale di Sporminore n. 65 del 14.08.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo di data luglio 2019, riguardante i lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMUNINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SPORMINORE" redatto dal tecnico p.ind. Lorenzo Bendinelli con studio a Trento in Via Luigi Caneppele 20/1, nell'importo complessivo di euro 85.000,00.=, di cui euro 64.561,68.= per lavori a base d'asta ed euro 20.438,32.= per somme a disposizione.

Nel dettaglio, il quadro economico dell'opera evidenzia i seguenti importi:

A. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	
A.1 IMPIANTI TECNOLOGICI – Categoria OG11	€ 63.654,30
A.2 COSTI SICUREZZA	€ 907,38
Totale lavori A)	€ 64.561,68
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IMPREVISTI	€ 1.020,46
B.2. SPESE TECNICHE (progettazione, direzione lavori e contabilità)	€ 10.038,76
B.3. CONTRIBUTO C.N.P.A.I.A.	€ 501,94
B.4 IVA SUI LAVORI 10,00% di A)+B.1)	€ 6.558,21
B.5 IVA SUI SPESE TECNICHE 22,00% di B.2)+B.3)	€ 2.318,95
Totale somme a disposizione B)	€ 20.438,32
C importo complessivo di spesa A) + B)	€ 85.000,00

L'opera è prevista nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021 da ultimo modificato ed approvato con delibera di Consiglio comunale n. 13 di data 07.08.2019.

L'articolo 7, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. prevede, nell'ottica di favorire le piccole, medie e micro imprese, il principio secondo cui le Amministrazioni aggiudicatrici debbano di norma suddividere gli appalti in lotti. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, come nel caso in esame, il comma 3 dell'articolo 7 prevede che le Amministrazioni appaltanti suddividano l'appalto in lotti "quando ciò sia possibile e risulti economicamente conveniente". Nel caso si intenda non procedere a tale suddivisione, occorre darne motivata giustificazione. Fatte dunque le opportune valutazioni, si è deciso di non procedere alla suddivisione in lotti, considerato che trattasi di un'unica categoria di lavorazioni (OS30), il cui già contenuto importo consente l'accesso da parte di micro imprese, nel rispetto dunque delle finalità della disposizione normativa richiamata.

L'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e ss.mm. "Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture", dispone che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per l'acquisizione dei lavori, beni e servizi ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'art. 39 bis, comma 1 bis, lettera a) della L.P. 3/2006 o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste dalla stessa L.P. 3/2006 - possono procedere autonomamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture, fatto salvo solo l'obbligo di rivolgersi all'Agenzia provinciale appalti (APAC) nei casi previsti dalla legge (tra i quali non rientra la fattispecie oggetto del presente provvedimento). I lavori oggetto d'appalto rientrano tra quelli che è possibile eseguire in economia, disciplinati dall'articolo 52 della L.P. n. 26/1993, essendo l'importo degli stessi contenuto entro il limite di euro 500.000,00.=, soglia massima prevista dalla richiamata normativa per l'esecuzione dei lavori con tale sistema.

L'affidamento seguirà la procedura prevista dall'art. 11 della L.P. 12.02.2019, n. 1, che consente, fino al 31.12.2019, di affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000,00.= euro e inferiore a 150.000,00.=, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici. Alla luce della circolare P.A.T. trasmessa in data 11.03.2019 prot. 2654 e in attesa dell'esito della consultazione indetta da A.N.AC al fine di addivenire ad una soluzione condivisa in ordine alle modalità operative da seguire per lo svolgimento della procedura di affidamento prevista dall'art. 11 sopra richiamato, si intende procedere con esperimento di gara ufficiosa, ai sensi dell'articolo 52, comma 9 della L.P. 26/1993. Si consideri infatti che per i lavori da appaltare, il Comune è già in possesso di un progetto esecutivo, redatto ai sensi di legge e valutato congruo sotto l'aspetto economico e non necessita quindi acquisire preventivi o effettuare consultazioni tra operatori economici del settore, se non in ordine al prezzo di mercato per la realizzazione dell'intervento.

A tal fine, si ritiene che la procedura di affidamento scelta (gara ufficiosa) garantisca maggiore trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori economici che si andranno ad invitare.

L'invito di gara sarà esteso ad almeno 3 imprese idonee, individuate nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Legge e dal Regolamento di attuazione:

- trasparenza, concorrenza e rotazione (articolo 33, comma 4, della L.P. n. 26/1993);
- proporzionalità (articolo 51, comma 2, della Legge medesima), oltre che dei criteri indicati all'articolo 54, comma 5 del medesimo Regolamento, che riguardano le esperienze contrattuali pregresse, l'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e le maestranze occupate a tempo indeterminato.

In materia di selezione degli operatori economici, si terrà inoltre conto di quanto stabilito all'art. 54, commi 5bis e 5ter del richiamato Regolamento di attuazione, che disciplina l'applicazione del

principio di rotazione. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, se riferito ad una commessa rientrante nella stessa categoria di opere e nella medesima fascia di importo. Pertanto, alla luce delle richiamate disposizioni normative, la commessa di riferimento è quella riguardante i lavori di messa a norma dal punto di vista strutturale e antisismico, con adeguamento alla normativa provinciale per le scuole materne ped 337 c.c. Sporminore.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, della L.P. 26/1993, per affidamenti inferiori ad euro 150.000,00.=, come nel caso specifico, è richiesta l'iscrizione nel Registro delle imprese, nel settore di attività relativo ai lavori da realizzare.

Le imprese da invitare dovranno comunque risultare iscritte sia nell'Elenco telematico comunale di cui all'articolo 54 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52 della L.P. 26/1993 e dell'articolo 178 del citato regolamento di attuazione, che alla piattaforma di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento, denominata Mercurio, attraverso la quale il Comune gestisce in modalità telematica le procedure di affidamento lavori, in attuazione all'obbligo normativo di uso dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, sancito dall'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 9 della L.P. 2/2016.

La scelta dei soggetti da invitare è rimessa, per l'opera in oggetto, al Segretario comunale, in quanto R.U.P. designato dalla giunta comunale con la deliberazione n. 65 del 14 agosto 2019.

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. n. 2/2016, mediante il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di appalto. Ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/1993 non si applicherà la procedura per l'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'art. 40 della Legge n. 26/1993 e all'art. 63 del relativo Regolamento di attuazione. Ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. n. 50/2016, nelle more di approvazione degli schemi tipo da parte dell'A.N.AC., l'invito di gara è redatto dalla stazione appaltante stessa. Come previsto nel PEG, inoltre, lo schema di invito è approvato dal Segretario comunale, responsabile del procedimento, con propria determinazione a contrattare nella quale contestualmente si impegna la spesa di progetto.

L'intervento è finanziato con i fondi del "Fondo strategico territoriale" che prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni dell'ambito della Bassa Val di Non (Comuni di Campodenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton) per interventi di *"Sviluppo della mobilità sostenibile e efficienza energetica"*, così come individuati dell'Accordo di programma in materia di Fondo strategico territoriale della Val di Non approvato dalla giunta comunale di Sporminore con deliberazione n. 85 del 14/11/2018.

Si ritiene, pertanto, necessario procedere all'avvio della procedura di appalto dei lavori.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti :

- la deliberazione consigliere n. 3 del 07 marzo 2019, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e triennale 2019-2021;
- la deliberazione giuntale n. 16 del 20.03.2019, esecutiva a' termini di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione giuntale n. 65 di data 14 agosto 2019, esecutiva a' termini di legge, con la quale è stato individuato il RUP per l'opera pubblica in oggetto nella figura del segretario comunale;

VISTO il progetto esecutivo di data luglio 2019, riguardante i lavori di realizzazione "RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SPORMINORE" redatto dal tecnico p.ind. Lorenzo Bendinelli con studio a Trento in Via Luigi Caneppele 20/1, nell'importo complessivo di euro 85.000,00.=, di cui euro 64.561,68.= per lavori a base d'asta ed euro 20.438,32.= per somme a disposizione.

VISTA la delibera sopra citata di Giunta comunale n. 65 del 14.08.2019 di approvazione del progetto in parola;

VISTO e richiamato l'art.11 del D.Lgs 12 giugno 2006 n. 163 e ss.mm. il quale stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il successivo art. 55, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm., il quale stabilisce che il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11 dello stesso codice, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'art.3 del suddetto codice, ed il successivo comma 3 il quale precisa che il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto e fa menzione del decreto o determina a contrarre;

VISTO inoltre l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il quale, in materia di gestione del Bilancio prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VERIFICATO che l'art. 43 del Decreto del Presidente della Provincia di Trento 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg ("Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici") dispone il provvedimento a contrarre a cura del responsabile del procedimento, che dovrà contenere l'indicazione relativa alla copertura finanziaria, le modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e gli elementi necessari per la determinazione del contenuto del contratto di appalto;

VISTA la determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 e n. 8 del 14 novembre 2011 dell'Autorità per i Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con le quali sono state emanate le linee guida inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

VISTO l'allegato schema di lettera di invito di data agosto 2019, contenente le condizioni per la partecipazione alla gara da attivare per l'appalto dei lavori in oggetto;

STABILITO che l'aggiudicazione sarà effettuata con il sistema del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base d'appalto (articolo 16 comma 3 della L.P. n. 2/2016);

RILEVATO che è stato richiesto ed ottenuto il codice CUP (codice unico di progetto) G92I19000070003 e CIG (codice identificativo gara) n. 8021766AB5, relativi all'opera in oggetto;

VISTI :

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
- l'articolo 1, comma 107 della Legge di Bilancio 2019, di data 30.12.2018, n. 145;
- l'art. 11 della L.P. 12.02.2019, n. 1;
- la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.;
- la L.P. 09.03.2016, n. 2 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale di Sporminore;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Trentino Alto-Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;
- Il regolamento di contabilità del Comune di Sporminore;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DATO ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell'apposita sezione trasparenza del sito web, ai sensi della normativa in vigore (D. Lgs 14.3.2013, n. 33 e L.R. 29.10.2014, n. 10);

D E T E R M I N A

1. di prendere atto dell'avvenuta approvazione, con delibera di Giunta comunale n. 65 del 14.08.2019, del progetto esecutivo di data luglio 2019, riguardante i lavori di realizzazione "RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SPORMINORE" redatto dal tecnico p.ind. Lorenzo Bendinelli con studio a Trento in Via Luigi Caneppele 20/1, nell'importo complessivo di euro 85.000,00=, di cui euro 64.561,68= per lavori a base d'asta ed euro 20.438,32= per somme a disposizione.

2. di stabilire che:

- i lavori vengano eseguiti in economia, ai sensi dell'articolo 52 della L.P. n. 26/1993, previa gara telematica, ai sensi del richiamato art. 52, comma 9 della L.P. 26/1993, estendendo l'invito di gara ad almeno 3 imprese idonee - in attuazione a quanto stabilito dall'art. 11 della L.P. 1/2019 -, selezionate sulla base dei criteri previsti dalla normativa (art.33, comma 4 e art. 51, commi 2 e 5 della L.P. n. 26/1993 e art. 54, commi 5bis e 5ter del Regolamento di attuazione);

- i lavori vengano aggiudicati con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. n. 2/2016, secondo le modalità procedurali previste dalla normativa sopra richiamata;

- il Comune si riserva di procedere alla consegna anticipata dell'opera ai sensi dell'art. 46 della L.P. 26/1993, per le motivazioni indicate in premessa;

3. di dichiarare le premesse del presente provvedimento quali parti integranti dello stesso e di approvare conseguentemente l'allegato schema di invito di data agosto 2019;

4. di stabilire che il termine di ricezione delle offerte è di massimo giorni 15 decorrenti dalla data di inoltro dell'invito, per le motivazioni indicate nelle premesse;

5. di dare atto che la procedura di gara avverrà in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento, denominata Mercurio;

6. di impegnare la spesa complessiva derivante dal progetto, pari ad euro 85.000,00.=, al capitolo 10052090 del bilancio di previsione 2019-2021 in corso, secondo il seguente cronoprogramma della spesa:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	IMPORTO
2019	€uro 85.000,00

7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:

- reclamo al Segretario comunale da presentarsi entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui il ricorrente abbia avuto conoscenza del contenuto dell'atto;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Ivana Battaini

Visto per la regolarità contabile ai sensi dell' art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 01.03.2001.

ANNO OG: 2019

CIG: 8021766AB5

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DL 118/2011: 10052090

IMPEGNO NR. : 288

IMPORTO: € 76.479,76

LIQUIDAZIONE ATTUALE: € ---

DISPONIBILITA' CAPITOLO: € 79.479,76

Sporminore li 21/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Katia Marasca